


NOTIZIARIO N. 13 - 5 APRILE 2023

EVENTI

DAL 21 APRILE	ESPERTO NELLE ATTIVITÀ LOGISTICHE E DOGANALI.	pag. 3
17-24 APRILE	DONNE E COMPETENZE DIGITALI - Percorsi formativi per l'innovazione, lo sviluppo e buona occupazione.	pag. 7
DAL 26 APRILE	WELLBEING AZIENDALE LA NUOVA FRONTIERA DEL BENESSERE AZIENDALE.	pag. 8
 SCHEDA DI ISCRIZIONE.		pag. 11

AFFARI GENERALI

- ◆ Nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31/3/2023 n. 36). pag. 13

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ INAIL: modello OT23 anno 2023, faq tecniche. pag. 14
- ◆ INAIL: dispositivi speciali di correzione visiva, la spesa spetta al datore di lavoro. pag. 15
- ◆ Sicurezza: nuove indicazioni per gli esami di abilitazione dei tecnici manutentori antincendio. pag. 20
- ◆ Rischio di incidenti rilevanti: Piano di Emergenza Esterna (PEE), aggiornate le linee guida ministeriali. pag. 30

ENERGIA



- ◆ Consenergy2000 ha preso parte ai lavori del Convegno “costi energetici, la strada maestra per il futuro delle aziende”. pag. 31
- ◆ Crediti di imposta per l'acquisto di gas ed energia elettrica nel secondo trimestre 2023. pag. 32

FISCALE

- ◆ Ravvedimento operoso speciale: proroga di sei mesi per la regolarizzazione. pag. 34

SINDACALE E PREVIDENZIALE



Esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere: differito al 30 aprile 2023 il termine per presentare la domanda e istruzioni INPS sulla modalità di compilarla e trasmetterla.

pag. 35

- ◆ Lavoro “usurante” notturno svolto nel 2022: differito al 17 aprile 2023 il termine entro cui comunicarlo all'ITL e all'INPS. pag. 37
- ◆ Scioglimento e liquidazione del Fondo per la formazione professionale dirigenti PMI CONFAPI: istruzioni operative INPS. pag. 38
- ◆ Lavoratori italiani all'estero e nuove retribuzioni convenzionali per il pagamento del premio assicurativo INAIL. pag. 40
- ◆ Assegno Unico Universale per i figli e nuovo simulatore dell'importo: introduzione di funzioni a supporto della presentazione e gestione delle domande all'INPS. pag. 43
- ◆ Persone con disabilità in situazione di gravità e permessi/congedo straordinario per la loro assistenza; congedo parentale: nuove indicazioni INPS. pag. 45

Esperto nelle attività logistiche e doganali

(formazione in videoconferenza)

OBIETTIVI

Al fine di consentire alle piccole e medie imprese di internazionalizzarsi, è quanto più fondamentale che le stesse abbiano al loro interno figure esperte che le rendano adeguatamente strutturate per poter approcciare con successo un mercato sempre più globalizzato e digitale per risultare competitivi e affidabili. La figura di esperto nelle attività logistiche e doganali risulta, una risorsa aziendale indispensabile per uno strategico approccio ai mercati internazionali e la corretta attuazione di tutte le normative per garantire la qualità delle procedure aziendali, e cioè: la corretta gestione delle fasi logistiche e di trasporto; il rispetto della compliance doganale; la pianificazione doganale strategica; la riduzione e l'ottimizzazione dei rischi, dei tempi e dei costi nel posizionamento delle merci sui mercati esteri. In questo contesto il corso avrà l'obiettivo di:

- Fornire indicazioni di carattere normativo doganale e fiscale su come operare al meglio sui mercati internazionali (contrattualistica, Incoterms, Iva nelle operazioni internazionali, ecc.).
- Identificare e prevenire i rischi derivanti da una mancata o errata gestione delle tematiche doganali
- Aumentare la competitività sui mercati internazionali attraverso un'adeguata conoscenza e pianificazione della parte doganale
- Esaminare gli strumenti di semplificazione doganale per permettere alle imprese di garantire agevolazioni nel flusso delle proprie merci a destino e nel contempo offrire riduzioni daziarie riducendo tempi e costi
- Scoprire i vantaggi in termini di minori controlli doganali tenendo monitorati i rischi con le varie autorizzazioni doganali come ad esempio la certificazione AEO

CONTENUTI

MODULO 1

Gli Incoterms®: un importante strumento per la parte commerciale e logistica all'interno dell'azienda sia per la stipula dei contratti di compravendita che per la gestione organizzativa logistica e doganale

- Cosa sono gli Incoterms®?
- Differenze tra Incoterms® 2010 e Incoterms® 2020
- Quali sono gli Incoterms da scegliere per ogni tipologia di spedizione
- Consigli pratici su come usare correttamente gli Incoterms® nei contratti di compravendita

Durata: 3 ore

Data di svolgimento: 21 Aprile 2023 dalle 9.00 alle 12.00

MODULO 2

Conoscere tutti gli aspetti e strumenti operativi per ottimizzare i flussi logistici in Export

- Concetto di esportazione e scambi intracomunitari; Figure nelle operazioni di export
- Procedure di esportazione; Che cos'è la pianificazione doganale
- Le modalità di trasporto internazionali; I documenti di trasporto
- I documenti doganali export: DAU - DAE; Analisi bolla doganale export
- Il codice EORI - cos'è e come ottenerlo; Prove di uscita delle merci dal territorio doganale della UE; Le prove di uscita alternative
- Iva nelle operazioni internazionali (import/export/triangolazioni)

Durata: 3 ore

Data di svolgimento: 5 Maggio 2023 dalle 9.00 alle 12.00

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 30.000,00 i.v.

MODULO 3

Conoscere tutti gli aspetti e strumenti operativi per ottimizzare i flussi logistici in Import

- Concetto di importazione e scambi intracomunitari
- Figure nelle operazioni di import
- Procedure di importazione
- Documenti nelle operazioni di importazione
- Il calcolo diritti doganali di importazione
- Analisi dichiarazione doganale import
- Cenni sui nuovi tracciati H e passaggio a Dogana 4.0
- Anticipazioni su Cassetto Doganale

Durata: 3 ore

Date di svolgimento: 12 Maggio 2023 dalle 9.00 alle 12.00

MODULO 4

Scambi intracomunitari – Cessioni, casi particolari, acquisti e servizi

- Nozione di territorio; Iscrizione al VIES; Onerosità dell'operazione; Cessione di beni: normativa IVA; Prova avvenuta consegna; Adempimenti contabili: la fattura – indicazioni obbligatorie, momento di emissione, registrazione; Note di variazione: sconti e resi; Casi particolari
- Acquisti intracomunitari: o Registrazione delle fatture o Note di variazione o Casi particolari: rappresentante fiscale, soggetto identificato, etc.; Prestazione di servizi: normativa IVA
- Fatture di servizi; Analisi modelli intrastat

Durata: 3 ore

Date di svolgimento: 19 Maggio 2023 dalle 9.00 alle 12.00

MODULO 5

Conoscere gli elementi doganali fondamentali per una corretta dichiarazione doganale in modo da essere sempre in compliance e di evitare sanzioni o contestazioni

- La dichiarazione doganale
- Quali sono le caratteristiche dell'obbligazione doganale?
- Classificate correttamente i vostri prodotti ai fini doganali?
- I principali strumenti operativi (banche dati e risorse in rete) da utilizzare per operare una corretta classificazione doganale.
- E in caso di dubbi? L'informazione Tariffaria Vincolante (ITV)
- Come si determina il valore dei prodotti ai fini doganali?
- Come si determina l'origine delle merci? Alcuni cenni
- Come avviene la rappresentanza in dogana?
- I rapporti con lo spedizioniere/dichiarante doganale
- Come difendersi dalle contestazioni doganali?
- L'accertamento e il contenzioso doganale

Durata: 3 ore

Date di svolgimento: 26 Maggio 2023 dalle 9.00 alle 12.00

MODULO 6

Fornire un quadro generale di qual è l'attività delle Dogane dalla sua origine e conoscere le ultime novità digitali della nuova Dogana 4.0

- ATTIVITÀ DELLE DOGANE; Quali sono i regimi doganali; MAU – Autorizzazioni telematiche
- Attività di riscossione diritti e garanzie; La digitalizzazione dei processi doganali
- Il progetto SUDOCO; Il Portale Unico Dogane e Monopoli – PUDM; Cos'è il "CASSETTO DOGANALE" e come utilizzarlo; Le nuove dichiarazioni doganali import: TRACCIATI H attivi da giugno 2022;
- Novità 2023: i TRACCIATI EXPORT; Servizi aggiuntivi nel PUDM: richiesta status REX e EA

Durata: 3 ore

Date di svolgimento: 9 Giugno 2023 dalle 9.00 alle 12.00

MODULO 7

Origine delle merce negli scambi internazionali

- La differenza tra origine preferenziale e non preferenziale ("Made In") della merce
- L'origine preferenziale della merce: accordi commerciali su base bilaterale stipulati dall'UE, le preferenze accordate su base unilaterale e gli accordi di unione doganale
- Le prove dell'origine preferenziale: i certificati EUR1, EUR MED, dichiarazione su fattura
- Riforma della procedura di rilascio dei certificati EUR1 e necessità dello status di esportatore autorizzato
- La Dichiarazione del fornitore
- Differenza tra lo status di esportatore autorizzato e quello di esportatore registrato (Rex)
- L'audit condotto dalle dogane ai fini del rilascio dello status di esportatore autorizzato
- Come prepararsi all'audit doganale? La consulenza di pre audit

Durata: 3 ore

Date di svolgimento: 16 Giugno 2023 dalle 9.00 alle 12.00

MODULO 8

- L'Operatore economico autorizzato(Aeo)
- I vantaggi e le tipologie di autorizzazione Aeo
- Come si svolge l'audit Aeo? Com'è strutturato l'iter autorizzativo?
- Gli obblighi dell'azienda post audit (automonitoraggio)
- La consulenza pre audit ai fini del rilascio dell'autorizzazione AEO
- Responsabilità 231: l'aggiornamento del modello con il reato di contrabbando coinvolge anche le accise

Durata: 3 ore

Date di svolgimento: 23 Giugno 2023 dalle 9.00 alle 12.00

DEDICATO A

Impiegati amministrativi e fiscali, Responsabili e impiegati commerciali, Addetti alla supply chain, Responsabili e addetti alla logistica e alle spedizioni, addetti alle operazioni doganali.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Percorso intero - 8 moduli - € 1.500,00+IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
Percorso intero - 8 moduli - € 1.800,00+IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

MODULO 1 - € 230,00+IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
MODULO 1 - € 276,00+IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

MODULO 2 - € 230,00+IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
MODULO 2 - € 276,00+IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

MODULO 3 - € 230,00+IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
MODULO 3 - € 276,00+IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

MODULO 4 - € 230,00+ IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
MODULO 4 - € 276,00+ IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

MODULO 5 - € 230,00+ IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
MODULO 5 - € 276,00+ IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

MODULO 6 - € 230,00+ IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
MODULO 6 - € 276,00+ IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

MODULO 7 - € 230,00+ IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
MODULO 7 - € 276,00+ IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

MODULO 8 - € 230,00+ IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
MODULO 8 - € 276,00+ IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

Sconto 10% per le iscrizioni pervenute entro il 1 APRILE 2023

INFO

Simona Facchini- sfacchini@sviluppopmi.com TEL. 0544/280.280

Rif P.A: 2022-18663/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. DGR 36/2023 del 16/01/2023 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna



DONNE E COMPETENZE DIGITALI

PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA BUONA OCCUPAZIONE

STRUMENTI DIGITALI PER LA GESTIONE AZIENDALE

CORSO GRATUITO
PROG. 12 | LIVELLO INTERMEDIO
16 ORE

DESCRIZIONE DEL PROFILO

Il progetto si rivolge a donne che intendono acquisire conoscenze e competenze per l'utilizzo di strumenti digitali a supporto della gestione aziendale.

MACRO OBIETTIVI

- Creazione di contenuti digitali con particolare riferimento a "Creare e modificare contenuti digitali in diversi formati, esprimersi attraverso mezzi digitali" e "Integrare e rielaborare contenuti digitali (Modificare, affinare, migliorare e integrare informazioni e contenuti all'interno di un corpus di conoscenze esistente per creare conoscenze e contenuti nuovi, originali e rilevanti)".

ATTESTATO

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza

REQUISITI E DESTINATARI

Donne che necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e competenze digitali necessarie per rafforzare la propria occupabilità e adattabilità nonché a rendere maggiormente spendibili le proprie competenze e professionalità anche maturate in precedenti percorsi formativi ed esperienza lavorative. I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna. Conoscenze e competenze di alfabetizzazione sulla gestione di informazioni e dati.

MODALITÀ DI SELEZIONE

Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti formali esaminando la documentazione, l'ente attuatore procederà alla verifica dei requisiti sostanziali attraverso la somministrazione di test a risposta multipla per verificare il livello di competenze posseduto nella Alfabetizzazione su informazioni e dati. Nel caso in cui il numero delle richieste superi i posti disponibili verrà data priorità alle donne disoccupate, al fine di facilitarne l'ingresso nel mercato del lavoro. In caso di ulteriore parità verrà data priorità alle donne in possesso di titolo di studio di livello inferiore. In caso di ulteriore parità si valuterà l'ordine di arrivo delle domande. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti.

CALENDARIO

Aula e/o videoconferenza

17-24 Aprile dalle 14.00 alle 18.00

02 -08 maggio dalle 14.00 alle 18.00

PER INFO E ISCRIZIONI

Wellbeing aziendale La nuova frontiera del benessere aziendale

OBIETTIVI

Wellbeing significa permettere ai propri collaboratori di stare bene e dunque lavorare meglio incrementando la produttività aziendale

Wellbeing promuove un benessere non solo finanziario ma anche e soprattutto psicofisico che pone al centro dell'organizzazione aziendale la persona

Un dipendente non attento alla propria salute regge meno lo stress, è meno concentrato e si assenta maggiormente con conseguente calo della produttività

CONTENUTI

MODULO 1

GESTIONE DELLO STRESS (*Breath e meditation training*) E TUTELA DEL SONNO E DEI RITMI CARDIANI (CORSO IN PRESENZA)

- Cos'è lo stress e come altera il nostro respiro
- La meccanica respiratoria fisiologica e come ripristinarla
- Esercizi pratici di respirazione e auto massaggio
- Cos'è lo stress e come si manifesta quando si supera la soglia di tolleranza
- I bioritmi ed il ruolo dell'alternanza lavoro-riposo

Durata: 4 ore

Data di svolgimento: 26 Aprile 2023 dalle 9.00 alle 13.00

MODULO 2

Alimentazione consapevole; Alimentazione, emozioni e compulsioni (CORSO IN VIDEOCONFERENZA)

- Piramidi alimentari e piatti
- Educazione alimentare e diete
- Naturalità, integralità e stagionalità
- Gestione dei break
- Principio della rotazione e della varietà dei cibi
- Siamo un sistema tripartito che si esprime attraverso la chimica
- Anche le emozioni hanno una chimica
- Un'educazione viziata da un approccio al cibo filtrata da esperienze difficili e da una cattiva relazione con noi stessi, condiziona le nostre scelte
- La struttura delle compulsioni alimentari ed il ruolo delle dinamiche mentali

Durata: 4 ore

Date di svolgimento: 11 Maggio dalle 9.00 alle 13.00

MODULO 3

Tecnostress e contrasto alle dipendenze (CORSO IN VIDEOCONFERENZA)

- Storia e caratteristiche del tecnostress
- Tra mente e cervello: il Task swintching cost e la reazione allo stress
- Comportamenti possibili per proteggersi dal tecnostress
- Accorgimenti pratici dalla veglia al riposo notturno
- Cos'è la dipendenza
- I campanelli d'allarme
- La scala percettiva del dolore e del piacere

Durata: 4 ore

Date di svolgimento: 24 Maggio 2023 dalle 9.00 alle 13.00

MODULO 4

Movimenti ripetitivi e MMC: prevenzione problematiche muscolo-articolari attraverso lo stretching ed esercizi posturali (CORSO IN PRESENZA)

- Insorgenza di problematiche muscolo-articolari derivanti da movimenti ripetitivi indotti dal lavoro
- Descrizione delle patologie dell'arto superiore più comuni: rizoartrosi, tunnel carpale, epicondelite, periartrite scapolo-omerale, discopatie e altre problematiche della colonna vertebrale
- Esercizi pratici e buone pratiche per contrastare, alleviare e risolvere gli effetti dei movimenti ripetitivi

Durata: 12 ore

Date di svolgimento: 7 Giugno 2023 dalle 9.00 alle 13.00

MODULO 5

Difendi il tuo sistema immunitario; Il cibo che cura (CORSO VIDEOCONFERENZA)

- Avvicinarsi alla complessità del sistema immunitario in modo semplice e chiaro
- Il ruolo dell'intestino come organo di transito tra il mondo esterno (cibo) e circuito sanguigno e come sede della più alta concentrazione di microrganismi
- Approfondimento incentrato sul microbiota intestinale e l'importanza delle fibre vegetali come sostegno dell'equilibrio batterico
- Cosa sono le patologie e come si differenziano
- Quali patologie hanno maggiore legame con il nostro modo di mangiare
- L'alimentazione come frontiera per una vera prevenzione
- Il ruolo della medicina integrata nei protocolli terapeutici

Durata: 4 ore

Date di svolgimento: 21 Giugno 2023 dalle 9.00 alle 13.00

DEDICATO A

Imprenditori, Responsabili del Personale, RSPP/ASPP **(tutti i moduli valgono ai fini dell'AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/RSPP DL E DIRIGENTI)**

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Percorso intero - 5 moduli - € 810,00+IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
Percorso intero - 5 moduli - € 972,00+IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

MODULO 1 - € 200,00+IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
MODULO 1 - € 240,00+IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

MODULO 2 - € 180,00+IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
MODULO 2 - € 216,00+IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

MODULO 3 - € 180,00+IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
MODULO 3 - € 216,00+IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

MODULO 4 - € 200,00+ IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
MODULO 4 - € 240,00+ IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

MODULO 5 - € 180,00+ IVA per aziende **associate** CONFIMI ROMAGNA
MODULO 5 - € 216,00+ IVA per aziende **non associate** CONFIMI ROMAGNA

Per iscrizioni multiple **all'intero percorso sconto del 15% dal secondo iscritto.**

Sconto 10% per le iscrizioni pervenute **entro il 1 APRILE 2023**

(Le iscrizioni non sono cumulabili)

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – 48124 Fornace Zarattini - (RA)

INFO

Simona Facchini- sfacchini@sviluppopmi.com TEL. 0544/280.280

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare via e-mail a: sfacchini@sviluppopmi.com

Corso:

Ragione Sociale: P.IVA.....

Indirizzo Sede Legale.....

Indirizzo Sede Operativa.....

Prodotto/Servizio principale.....Codice ATECO.....

Tel. Fax.....

Amministrazione.....E-mail.....

Codice SDI per emissione fattura elettronica.....

Responsabile Personale/Risorse Umane..... E-mail.....

E-mail per invio materiali didattici.....

DATI PARTECIPANTE

1. Cognome e Nome:Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail..... Cell.....

2. Cognome e Nome:..... Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail..... Cell.....

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

La fattura verrà emessa ad avvio attività.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato ad avvio attività mediante:

- Assegno intestato a SVILUPPO PMI SRL
- Bonifico bancario intestato a SVILUPPO PMI SRL presso BCC Ravennate, Forlivese e Imolese
(Codice IBAN: IT09K0854213104000000230876)

In seguito alla conferma da parte di Sviluppo PMI dell'avvio dell'attività, l'eventuale rinuncia o impossibilità di partecipare deve essere comunicata per iscritto almeno 4 giorni prima dell'inizio del corso. In caso contrario si dovrà provvedere all'integrale pagamento della quota. Sarà possibile in ogni momento comunicare a Sviluppo PMI l'eventuale sostituzione del partecipante. Sviluppo PMI si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio o di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote eventualmente già versate.

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Data.....Firma e timbro dell'azienda.....

FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto _____(nome e cognome), in qualità di _____ (eventualmente indicare in nome e per conto di quale società si presta il consenso), dopo aver esaminato il contenuto dell'informativa pubblicata nel sito www.sviluppoppi.com, dichiara di autorizzare Sviluppo PMI s.r.l. al trattamento dei propri dati per la seguente finalità: art. 1.3. attività di marketing diretto nei confronti di nuovi clienti;

presta il consenso

nega il consenso

Luogo, data e Firma dell'interessato _____

Il Titolare del Trattamento rende noto che potrà, in ogni momento, revocare il Suo consenso mediante una comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo e-mail: info@sviluppoppi.com

**NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
(D.LGS. 31/3/2023 N. 36)**

In attuazione dell'art. 1 della legge 21/6/2022 n. 78, è stato emanato il d.lgs. 31/3/2023 n. 36 - pubblicato lo stesso giorno nella «Gazzetta Ufficiale» n. 77 e recante il *Codice dei contratti pubblici* - il cui testo, composto da 229 articoli riportati in 197 pagine, e da moltissimi allegati, contenuti in oltre 300 pagine, è consultabile/scaricabile cliccando sul seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-03-31&atto.codiceRedazionale=23G00044&elenco30giorni=true

Il nuovo codice sarà applicabile da luglio p.v.; l'art. 229 del d.lgs. n. 36/2023, infatti, nonostante al comma 1 ne stabilisca l'entrata in vigore dall'1 aprile 2023 (data che soddisfa il calendario previsto per fruire dei benefici comunitari, "imposta" quindi dagli accordi europei), al comma 2 precisa che **le sue disposizioni "acquistano efficacia il 1° luglio 2023" (stesso giorno di decorrenza dell'abrogazione del decreto legislativo n. 50/2016, ossia della raccolta di norme in materia di contratti pubblici che andrà a sostituire).**

INAIL
MODELLO OT23 ANNO 2023, FAQ TECNICHE

Sul portale istituzionale dell'INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, è stata pubblicata in data 03/03/2023 un'istruzione operativa contenente le FAQ tecniche relative alla compilazione del modello OT23 2023, predisposte in data 21 febbraio 2023 dalla Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza centrale in collaborazione con la Direzione dell'Istituto.

Per approfondimenti:

<https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/istruzioni-operative/istruzione-operativa-03-marzo-2023.html>

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri



0544/280225



342/1104258



melandri@confimiromagna.it

INAIL

DISPOSITIVI SPECIALI DI CORREZIONE VISIVA, LA SPESA SPETTA AL DATORE DI LAVORO

Come noto, i lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videotermini, in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per le pause, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l'apparato muscolo scheletrico.

A tal proposito l'**INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro**, con la circolare n. 11 del 24 marzo scorso, ha evidenziato che, se nel corso di una visita di sorveglianza sanitaria il medico competente rileva che il lavoratore sia affetto da un deficit visivo e, di conseguenza, prescrive un "dispositivo speciale di correzione visiva" (DSCV) come lenti applicabili al videoterminale, occhiali oppure altri dispositivi speciali di correzione, il datore di lavoro dovrà fornire a sue spese lo stesso dispositivo.

L'Istituto chiarisce altresì che i normali occhiali da vista non rientrano né nel novero dei DPI né in quello dei DSCV pertanto l'eventuale prescrizione, da parte dell'oftalmologo, di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta alcuna spesa a carico del datore di lavoro. Infatti, per DSCV s'intendono quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un'attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videotermini e che, dunque, consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri



0544/280225



342/1104258



melandri@confimromagna.it

Direzione generale
Direzione centrale risorse umane
Direzione centrale prevenzione
Sovrintendenza sanitaria centrale

Circolare n. 11

Roma, 24 marzo 2023

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture Centrali e
Territoriali
e p.c. a: Organi Istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo
Organismo Indipendente di Valutazione della
performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto: Fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali

Quadro Normativo

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato e integrato dal Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 disposizioni riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Circolare Ministero del lavoro e della Previdenza sociale 5 marzo 1998 n. 30: "Direttive applicative del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, modificato dal decreto legislativo n. 242 del 10 marzo 1996".

Legge 29 dicembre 2000, n. 422: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000".

Legge 3 febbraio 2003, n.14 (G.U. n. 31 del 7 febbraio 2003) "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2002".

Circolare Inail 2 novembre 2006, n.47 "Spesa per la fornitura di "dispositivi speciali di correzione" ai dipendenti addetti ai videoterminali. Decreto legislativo n. 626/1994, art. 55, 5° comma; Legge n. 14 del 3 febbraio 2003".

Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 25 gennaio 2001 n. 16 "Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, Titolo VI, uso delle attrezzature munite di videoterminali. Chiarimenti operativi in ordine alla definizione di lavoratore esposto e sorveglianza sanitaria"

Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni.

Sentenza della Corte di Giustizia UE del 22 dicembre 2022, n. 392 - C - 392/21

Premessa

Ai sensi dell'articolo 176 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per le pause¹, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del citato decreto², con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l'apparato muscolo scheletrico.

1. Sorveglianza sanitaria

Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la sorveglianza sanitaria è effettuata:

- in via preventiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori prima che il lavoratore venga adibito alla mansione specifica³;
- in occasione di una visita periodica, che è biennale per i dipendenti dichiarati idonei con prescrizione o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e quinquennale negli altri casi;
- nel caso di visita straordinaria richiesta da parte del lavoratore stesso quando sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente⁴.

Nel corso della visita di sorveglianza sanitaria, il medico competente effettua la raccolta anamnestica, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi al fine di rilevare segni e sintomi di astenopia e l'esame visivo con le normali lenti correttive, se in uso; nel caso di riscontro positivo di astenopia ne valuta la significatività.

Al termine della visita di sorveglianza sanitaria possono essere rilevate le seguenti condizioni, in presenza delle quali il medico competente adotta i provvedimenti specificati nella tabella allegata alla presente Circolare (cfr. allegato n. 1):

- a. normale acuità visiva e assenza di astenopia;
- b. normale acuità visiva e presenza di astenopia non significativa;
- c. normale acuità visiva e presenza di astenopia significativa;
- d. acuità visiva deficitaria e presenza di astenopia significativa.

¹ Cfr. Art.175 d. lgs. n. 81/08

² Cfr. Art. 41 d. lgs. n. 81/08

³ Cfr. art. 41, comma 2, lettera a)

⁴ Cfr. art. 41, comma 2, lettera c)

Si precisa che le evidenze scientifiche ed epidemiologiche sostengono che l'impiego di videoterminali (VDT) non comporta rischi per la salute visiva dell'operatore e, allo stato attuale, gli studi del settore sono orientati nel ritenere l'astenopia un disturbo di tipo transitorio e reversibile.

2. Distinzione tra occhiali da vista e dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV)

I normali occhiali da vista non rientrano nel novero dei dispositivi di protezione individuale (DPI), né di quello dei "dispositivi speciali di correzione visiva" (DSCV) e, pertanto, la prescrizione, da parte dell'oftalmologo, di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta una spesa a carico del datore di lavoro.

Per DSCV si intendono, infatti, quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un'attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che, dunque, consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana. Di conseguenza, tra i DSCV possono essere considerate lenti applicabili al videoterminale, occhiali cosiddetti "office" oppure altri dispositivi speciali di correzione.

Pertanto, ove a seguito delle visite di sorveglianza sanitaria di cui al paragrafo 1 lo specialista oftalmologo prescriva un DSCV, perché di concreto beneficio a lungo termine, ne informa il medico competente; quest'ultimo comunica al datore di lavoro, tramite il giudizio di idoneità, la necessità che il lavoratore, sulla base degli accertamenti svolti, utilizzi un DSCV durante le applicazioni al videoterminale.

Al verificarsi di tali ultime condizioni, il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 176, co. 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto a fornire a sue spese il DSVC⁵, secondo le modalità specificate al successivo paragrafo 3.

3. Disposizioni organizzative e limiti di spesa

In esito ai descritti adempimenti, il datore di lavoro competente per plesso autorizza la fornitura del dispositivo con specifica comunicazione all'interessato, inviata per conoscenza al medico competente e alla Struttura competente per la liquidazione della spesa.

Il lavoratore acquista, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore di lavoro il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale dovrà provvedere al relativo collaudo valutandone la corrispondenza con la prescrizione.

Ai fini del rimborso della spesa effettuata, il lavoratore presenta alla Struttura di appartenenza la relativa fattura, unitamente al giudizio di idoneità con prescrizione del medico competente e al documento di collaudo con esito positivo rilasciato dall'oftalmologo. La fattura deve specificare le singole voci di spesa con il relativo importo, nonché la tipologia delle lenti: positive, negative, toriche o cilindriche e diottrie.

⁵ *Conclusione avvalorata dalla Corte di Giustizia UE, Grande sezione, sentenza 22 dicembre 2022, n. 392 - C - 392/21 che conserva la distinzione tra "dispositivi di correzione" e "dispositivi normali di correzione", da una parte, e "dispositivi speciali di correzione", dall'altra, con la conseguenza che il diritto al rimborso riguarda solo i dispositivi speciali di correzione che servano effettivamente a correggere disturbi visivi in rapporto con il lavoro, sebbene non possano essere utilizzati esclusivamente nell'ambito professionale.*

La Struttura di appartenenza invia la documentazione alla Struttura competente per la liquidazione della spesa, la quale verifica la regolarità della documentazione ricevuta e, ove ne ricorrano i presupposti, procede al rimborso della spesa effettuata, nei limiti sotto specificati.

Per il personale della Direzione generale provvede la Direzione centrale risorse umane.

L'Istituto rimborsa la spesa, I.V.A. compresa, e decurtate le spese di bollo.

Il rimborso è comprensivo del costo della montatura, fino al limite massimo di € 150,00.

4. Disposizioni contabili

La spesa per l'acquisto dei "dispositivi speciali di correzione" deve essere imputata alla seguente voce di bilancio: IV Livello U.1.03.02.18.000 *servizi sanitari* - V livello 001 *spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa* VI livello 01 - *accertamenti e presidi sanitari d.lgs. n. 81/2008*.

°
° °

La presente circolare annulla e sostituisce la circolare 2 novembre 2006, n. 47.

Il Direttore generale
f.to Andrea Tardiola

SICUREZZA
NUOVE INDICAZIONI PER GLI ESAMI DI ABILITAZIONE DEI TECNICI MANUTENTORI
ANTINCENDIO

La Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, facente capo al Ministero dell'Interno, ha pubblicato l'acclusa **Circolare n 3747 del 13 marzo 2023**, contenente le indicazioni per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati, secondo quanto previsto dal D.M. 1 settembre 2021.

Il provvedimento intende consentire ai soggetti formatori di presentare le istanze per il riconoscimento dei requisiti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e alle Direzioni regionali, per il successivo avvio degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati.

Gli allegati alla circolare comprendono altresì la modulistica finalizzata alla richiesta di riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori (Modulo A), l'elenco dei centri di formazione e delle sedi d'esame in possesso dei requisiti (parte 2 - Modulo A) e l'aggiornamento dell'appendice III della nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021, contenente a sua volta il modello per la richiesta di ammissione all'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato. A tal proposito il Dipartimento dei Vigili del Fuoco informa che sono in corso di aggiornamento anche le appendici I e II della medesima nota, per recepire le modifiche ai corsi e agli esami per i manutentori dei sistemi di evacuazione di fumo e calore e dei sistemi a polvere introdotte dal decreto ministeriale del 15 settembre 2022.

In attesa di tali previsti aggiornamenti, è tuttavia possibile avviare gli esami dei tecnici manutentori sulla base dei contenuti dei corsi e delle attrezzature indicati nel dataset della circolare vigente, con riferimento a tutte le tipologie di presidi antincendio, che può essere comunque ampliato, nel rispetto dei programmi dei corsi indicati dal decreto "Controlli" (D.M. 1 settembre 2021).

Il Corpo dei vigili del fuoco ricorda inoltre che "la qualificazione degli aspiranti manutentori che superano l'esame avrà efficacia, in ogni caso, a partire dalla data di entrata in vigore dell'art 4 del decreto 1 settembre 2021 e non prima".

Per quanto riguarda infine i soggetti formatori, nel caso questi gestiscano centri di formazione e/o sedi d'esame in un'unica regione potranno presentare istanza di autorizzazione alla pertinente direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Viceversa le istanze dei soggetti formatori che gestiscono centri di formazione e/o sedi d'esame su più regioni dovranno invece essere presentate alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ovvero inoltrate a questa dalla Direzione regionale ricevente.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimioromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri



0544/280225



342/1104258



melandri@confimioromagna.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Alle Direzioni interregionale e regionali dei Vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
E, p.c.: All' Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco
Alle Direzioni centrali
All'Ufficio Centrale Ispettivo
Ai Comandi dei Vigili del fuoco

Oggetto: Decreto del Ministero dell'Interno del 1 settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81" – Ulteriori indicazioni.

Con la presente nota si forniscono ulteriori indicazioni per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati, per consentire ai soggetti formatori di presentare le istanze per il riconoscimento dei requisiti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e alle Direzioni regionali e per il successivo avvio degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati.

A tale scopo, si allegano alla presente:

1. la modulistica per il riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori,
2. l'aggiornamento dell' appendice III della nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021.

Sono in corso di aggiornamento le appendici I e II della medesima nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021, anche per il recepimento delle modifiche introdotte dal D.M. 15/9/2022 relativamente ai corsi e agli esami per i manutentori dei sistemi di evacuazione di fumo e calore e dei sistemi a polvere. Nelle more dell'aggiornamento complessivo della circolare, si ritiene che possa comunque essere dato avvio agli esami sulla base dei contenuti dei corsi e delle attrezzature indicati nella circolare vigente, che, con riferimento a tutte le tipologie di presidi antincendio, riporta un "dataset" minimo che può comunque essere ampliato, nel rispetto dei programmi dei corsi indicati dal D.M. 1/9/2021 medesimo.

Si rammenta che la qualificazione degli aspiranti manutentori che superano l'esame avrà efficacia, in ogni caso, a partire dalla data di entrata in vigore dell'art.4 del D.M. 1 settembre 2021 e non prima.

1. SOGGETTI FORMATORI

È stata elaborata una specifica modulistica per la richiesta di riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori con la quale i medesimi, oltre a chiedere il riconoscimento dei requisiti,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

forniranno l'elenco dei centri di formazione e delle sedi d'esame in possesso dei requisiti indicati nella predetta nota DCPREV 14804/2021.

È in corso di predisposizione una piattaforma informatica nella quale saranno inseriti tutti i soggetti formatori autorizzati con i relativi centri di formazioni e sedi d'esame.

I soggetti formatori che hanno centri di formazione e/o sedi d'esame in un'unica regione potranno presentare istanza di autorizzazione alla pertinente Direzione regionale dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Le istanze dei soggetti formatori con centri di formazione e/o sedi d'esame in più regioni dovranno essere presentate alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ovvero inoltrate a questa dalla Direzione regionale ricevente.

Nel caso in cui un soggetto formatore già autorizzato desideri aggiungere ulteriori centri di formazione e/o nuove sedi d'esame, oltre a quelle per le quali è stato già autorizzato, dovrà presentare una nuova istanza per le sole nuove sedi aggiuntive.

E' inoltre evidente che il mantenimento in essere dei requisiti dei centri di formazione e delle sedi di esame, anche in riferimento alla qualificazione dei docenti, è una precisa responsabilità del soggetto formatore. Pertanto è opportuno che, nel caso in cui una sede di formazione o di esame già autorizzata cessi l'attività o non possieda più i requisiti per l'esercizio, il soggetto formatore comunichi la variazione alla Direzione che ha rilasciato l'autorizzazione, per il necessario aggiornamento.

Per le necessarie interlocuzioni con la Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica e con le Direzioni regionali, è opportuno che il soggetto formatore individui un referente per ogni sede (di formazione e/o di esame).

Ad ogni richiesta del soggetto formatore, la Direzione che riceve l'istanza:

- ne valuta la conformità a quanto già disposto con nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021;
- ne riscontra formalmente la richiesta. Il protocollo della nota di autorizzazione costituirà il codice di autorizzazione del soggetto formatore (es. DIRTOS U 23404/2023);
- compila (o aggiorna) il modello riepilogativo dei centri di formazione e delle sedi di esame dei soggetti formatori autorizzati (MOD.B). Le Direzioni interregionale e regionali invieranno il prospetto, ad ogni aggiornamento, alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica; quest'ultima Direzione, a sua volta, invierà tale modello alle Direzioni regionali in cui sono presenti sedi d'esame o centri di formazione.

2. PROVE D'ESAME

Si rammentano le tre tipologie di prove d'esame previste dal D.M. 1/9/2021, a cui le commissioni di esame dovranno attenersi a seconda di quanto dichiarato dai candidati:

- CASO 1: richiesta di esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione;
- CASO 2: richiesta di esame completo ai sensi dell'allegato II, punto 1, comma 5 (norma transitoria);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

- CASO 3: richiesta di esame ridotto ai sensi dell'allegato II, punto 4, comma 4 (norma transitoria - solo valutazione del curriculum e prova orale).

Come previsto dall'allegato II del DM 1 settembre 2021, la prova orale in generale è tesa ad approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e nella prova pratica. Nel caso 3, tale prova deve prevedere anche l'approfondimento del livello di conoscenza degli aspetti di tipo pratico relativi alla attività di manutenzione

Si rammenta che le abilitazioni di cui al CASO 2 e al CASO 3 prevedono l'ammissione diretta all'esame di personale con pregressa esperienza (e nel caso 3 anche pregressa formazione). Pertanto, le prove d'esame per i candidati in possesso degli specifici requisiti potranno essere programmate con celerità, una volta che saranno individuati ed autorizzate le sedi di esame. Quanto sopra anche per consentire che la manutenzione dei presidi antincendio venga regolarmente svolta dai manutentori senza soluzione di continuità dopo l'entrata in vigore del decreto stesso.

ALLEGATI:

1. Modello istanza soggetto formatore (MOD. A)
2. Modello elenco centri di formazione e sedi d'esame autorizzati (MOD. B)
3. Modello Appendice III nota DCPREV 14804/2021 rev. 1/23 - domanda di esame

**IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)**

documento sottoscritto in forma digitale

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI SOGGETTI FORMATORI

Ai sensi del D.M. 1° settembre 2021 e Circolare CNVVF Prot. N. 14804 del 06-10-2021

- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA** (nel caso di centri di formazione e/o sedi di esame in più regioni)
- ALLA DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO** _____ (nel caso di centri di formazione e/o sedi di esame in una sola regione)

Il sottoscritto _____ C.F. _____,

in qualità di _____ del/della _____

Denominazione: _____ C.F. / P.I.: _____

Via/Piazza _____ Nr _____

Cap _____ Città _____ Prov. _____

Posta elettronica certificata _____

in virtù dei poteri di rappresentanza posseduti

CHIEDE

l'iscrizione nell'elenco dei soggetti formatori di cui al Decreto 1° settembre 2021.

Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e delle dichiarazioni mendaci - compresa la decadenza dai benefici - previste ai sensi del codice penale, delle leggi speciali in materia, nonché degli artt. 75 e 76 del d.P.R del 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- di rientrare tra i soggetti di cui alla Circolare CNVVF Prot. N. 14804 del 06-10-2021, Appendice I, punto 3, individuato alla lettera A - B - C - D;
- (barrare se di interesse) di disporre quali centri per l'erogazione dei corsi di cui al Decreto 1° settembre 2021 quelli indicati nella parte 2 del seguente modello e che gli stessi sono in possesso dei requisiti individuati nell'Appendice 1 della Circolare CNVVF Prot. N. 14804 del 06-10-2021 (nel caso di più sedi, per ciascuna sede compilare la parte 2 del seguente modello);
- (barrare se di interesse) di disporre quali sedi d'esame di cui al Decreto 1° settembre 2021 quelle indicate nella parte 3 del seguente modello e che le stesse sono in possesso dei requisiti individuati nell'Appendice 1 della Circolare CNVVF Prot. N. 14804 del 06-10-2021 (nel caso di più sedi, per ciascuna sede compilare la parte 3 del seguente modello);
- (barrare se di interesse) di essere già in possesso di iscrizione nell'elenco dei soggetti formatori (indicare l'identificativo dell'iscrizione) _____ e di disporre quali ulteriori centri per l'erogazione dei corsi di cui al Decreto 1° settembre 2021 quelli indicati nella parte 2 e/o ulteriori sedi d'esame di cui al Decreto 1° settembre 2021 quelle indicate nella parte 3 e che gli stessi sono in possesso dei requisiti individuati nell'Appendice 1 della Circolare CNVVF Prot. N. 14804 del 06-10-2021;
- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi ulteriore equivalente procedura concorsuale e che a proprio carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - di essere in regola con gli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in materia di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, nonché con gli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in materia di pagamento di imposte e tasse.

Data: _____

Firma _____

Allegati:

- copia del documento di identità in corso di validità (non necessario in caso di firma digitale)
- nr ... pagine parte 2 relative a propri centri di formazione
- nr.... pagine parte 3 relative alle proprie sedi d'esame

COMUNICAZIONE DEI CENTRI DI FORMAZIONE

Ai sensi del D.M. 1° settembre 2021 e Circolare CNVVF Prot. N. 14804 del 06-10-2021

Soggetto formatore: _____

1. Centro di Formazione: _____ C.F./P.I _____

Via/Piazza _____ Nr _____

Cap _____ Città _____ Prov. _____

Posta elettronica certificata _____ Nr. di telefono _____

Per l'erogazione dei corsi di cui al D.M. 1° settembre 2021 per le seguenti tipologie di attrezzature e/o sistemi antincendio:

<i>PRESIDI ANTINCENDIO</i>	<i>CLASSIFICAZIONE</i>
Estintori d'incendio portatili e carrellati	<input type="checkbox"/> P.1
Reti idranti antincendio	<input type="checkbox"/> P.2
Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco)	<input type="checkbox"/> P.3
Sistemi automatici a sprinkler	<input type="checkbox"/> P.4
Impianti di rivelazione ed allarme incendio	<input type="checkbox"/> P.5
Sistemi di allarme vocale per gestione emergenza (EVAC)	<input type="checkbox"/> P.6
Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso	<input type="checkbox"/> P.7
Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)	<input type="checkbox"/> P.8.1
Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF)	<input type="checkbox"/> P.8.2
Sistemi a pressione differenziale	<input type="checkbox"/> P.9
Sistemi a schiuma	<input type="checkbox"/> P.10
Sistemi di estinzione ad aerosol condensato	<input type="checkbox"/> P.11
Sistemi a riduzione di ossigeno	<input type="checkbox"/> P.12
Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist)	<input type="checkbox"/> P.13
Sistemi di spegnimento a polvere	<input type="checkbox"/> P.14

In caso il soggetto formatore intenda indicare ulteriori centri, utilizzare altra pagina, numerando i successivi con progressiva crescente (2, 3, 4, ...)

COMUNICAZIONE DEI CENTRI DI FORMAZIONE

Parte 3**COMUNICAZIONE SEDE D'ESAME**

Ai sensi del D.M. 1° settembre 2021 e Circolare CNVVF Prot. N. 14804 del 06-10-2021

Soggetto formatore: _____

1. _____ **Sede** _____ **d'esame:** _____

C.F./P.I. _____

Via/Piazza _____ Nr. _____

Cap _____ Città _____ Prov. _____

Posta elettronica certificata _____ Nr. di
telefono _____

Come sede d'esame di cui al D.M. 1° settembre 2021 per le seguenti tipologie di attrezzature e/o sistemi antincendio:

<i>PRESIDI ANTINCENDIO</i>	<i>CLASSIFICAZIONE</i>
Estintori d'incendio portatili e carrellati	<input type="checkbox"/> P.1
Reti idranti antincendio	<input type="checkbox"/> P.2
Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco)	<input type="checkbox"/> P. 3
Sistemi automatici a sprinkler	<input type="checkbox"/> P. 4
Impianti di rivelazione ed allarme incendio	<input type="checkbox"/> P. 5
Sistemi di allarme vocale per gestione emergenza (EVAC)	<input type="checkbox"/> P. 6
Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso	<input type="checkbox"/> P. 7
Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFEC)	<input type="checkbox"/> P 8.1
Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF)	<input type="checkbox"/> P 8.2
Sistemi a pressione differenziale	<input type="checkbox"/> P. 9
Sistemi a schiuma	<input type="checkbox"/> P. 10
Sistemi di estinzione ad aerosol condensato	<input type="checkbox"/> P. 11
Sistemi a riduzione di ossigeno	<input type="checkbox"/> P. 12
Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist)	<input type="checkbox"/> P. 13
Sistemi di spegnimento a polvere	<input type="checkbox"/> P. 14

In caso il soggetto formatore intenda indicare ulteriori centri, utilizzare altra pagina, numerando i successivi con progressiva crescente (2, 3, 4, ...)

- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
- ALLA DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO

Il sottoscritto _____
Cognome _____ nome _____

residente in _____
via - piazza _____ n. civico _____ c.a.p. _____ comune _____

_____ C.F. _____
provincia _____ telefono _____ codice fiscale _____

email _____ Documento di identità tipo _____ n° _____

rilasciato da _____ il _____ scadenza _____

Ritenendo di essere in possesso delle competenze, conoscenze e abilità per poter effettuare i compiti e le attività del tecnico manutentore qualificato indicate nel prospetto I dell'allegato II al decreto del Ministero dell'interno del 1 settembre 2021 relativamente a (barrare la/e voce/i di interesse):

- P.1 Estintori d'incendio portatili e carrellati
- P.2 Reti idranti antincendio
- P.3 Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco)
- P.4 Sistemi automatici a sprinkler
- P.5 Impianti di rivelazione e allarme incendio
- P.6 Sistemi di allarme vocale per gestione emergenza (EVAC)
- P.7 Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso
- P.8.1 Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFEC)
- P.8.2 Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF)
- P.9 Sistemi a pressione differenziale
- P.10 Sistemi a schiuma
- P.11 Sistemi di estinzione ad aerosol condensato
- P.12 Sistemi a riduzione di ossigeno
- P.13 Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist)
- P.14 Sistemi a polvere

C H I E D E

ai sensi dei punti 4 e 5 dell'allegato II del decreto del Ministero dell'interno del 1 settembre 2021, l'ammissione all'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato presso la/e sede/i di esame indicata/e nella/e pagina/e seguente/i.

N. di pagine complessive, questa inclusa _____

Compilare, per ognuno dei presidi antincendio per i quali si richiede un esame, la pagina 2 del presente modulo.

I documenti allegati devono essere oggetto di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'ESAME PER L'ABILITAZIONE A TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO DI IMPIANTI, SISTEMI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO

Pagina n. _____ di _____

Tipologia di presidio antincendio _____ (indicare la tipologia del presidio antincendio oggetto dell'esame, in riferimento ai punti indicati a pagina 1)

Denominazione della sede d'esame				
	via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune
provincia	telefono	Email/PEC		

CASO 1: RICHIESTA DI ESAME COMPLETO A SEGUITO DI FREQUENZA DI CORSO DI FORMAZIONE

Corso svolto dal _____ al _____ presso _____

Allegati:

- Ricevuta del bollettino postale comprovante l'avvenuto versamento dell'importo di €
- Curriculum (facoltativo)
- Attestazione di eventuali attività svolte nell'ambito (facoltativo)
- Attestazione di frequenza del corso svolto, in conformità al D.M. 1/9/2021, dal soggetto formatore: _____

CASO 2: RICHIESTA DI ESAME COMPLETO AI SENSI DELL'ALLEGATO II PUNTO 1 COMMA 5 (norma transitoria)

Allegati:

- Ricevuta del bollettino postale comprovante l'avvenuto versamento dell'importo di €
- Curriculum
- Attestazione di servizio redatta dall'azienda presso cui è stata svolta l'attività (barrare almeno una voce):
 - come dipendente da almeno 3 anni di una o più ditte che svolgono manutenzione nell'ambito per il quale è richiesta la qualifica;
 - come titolare da almeno 3 anni di una ditta uninominale che svolge manutenzione nell'ambito per il quale è richiesta la qualifica (allegare documentazione attestante l'attività svolta nei 3 anni);
 - come dipendente da almeno 3 anni di una o più ditte che svolgono manutenzione, abilitate (lett. g DM 37/08) all'installazione degli impianti per i quali è richiesta la qualifica;
 - come responsabile tecnico da almeno 3 anni di una o più ditte che svolgono manutenzione, abilitate (lett. g DM 37/08) all'installazione degli impianti per i quali è richiesta la qualifica.

CASO 3: RICHIESTA DI ESAME RIDOTTO AI SENSI DELL'ALLEGATO II PUNTO 4 COMMA 4 (norma transitoria - solo valutazione del curriculum e prova orale)

Allegati:

- Ricevuta del bollettino postale comprovante l'avvenuto versamento dell'importo di €
- Curriculum
- Attestazione di servizio redatta dall'azienda presso cui è stata svolta l'attività (barrare almeno una voce):
 - come dipendente da almeno 3 anni di una o più ditte che svolgono manutenzione nell'ambito per il quale è richiesta la qualifica;
 - come titolare da almeno 3 anni di una ditta uninominale che svolge manutenzione nell'ambito per il quale è richiesta la qualifica (allegare documentazione attestante l'attività svolta nei 3 anni);
 - come dipendente da almeno 3 anni di una o più ditte che svolgono manutenzione, abilitate (lett. g DM 37/08) all'installazione degli impianti per i quali è richiesta la qualifica;
 - come responsabile tecnico da almeno 3 anni di una o più ditte che svolgono manutenzione, abilitate (lett. g DM 37/08) all'installazione degli impianti per i quali è richiesta la qualifica.
- Programma del corso svolto, rilasciato dall'ente/società di formazione _____
- Attestazione di frequenza del corso svolto presso _____ dal _____ al _____ della durata di ore _____
- Attestazione di idoneità tecnica rilasciata dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o con certificazione in corso di validità di parte terza di un organismo riconosciuto da ACCREDIA
 - CNVVF
 - CEPAS/Bureau Veritas
 - ICIM
 - IMQ
 - RINA
 - TÜV
 - Altri _____

APPLICAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 1/9/2021

SOGGETTO FORMATORE

ELENCO DEI CENTRI DI FORMAZIONE E DELLE SEDI D'ESAME

Progr.	Centro di formazione	Aut. n.	del	Tipologie	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7	P.8.1	P.8.2	P.9	P.10	P.11	P.12	P.13	P.14	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Progr.	Sedi d'esame	Aut. n.	del	Tipologie	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	P.7	P.8.1	P.8.2	P.9	P.10	P.11	P.12	P.13	P.14	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI
PIANO DI EMERGENZA ESTERNA (PEE), AGGIORNATE LE LINEE GUIDA MINISTERIALI**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con la direttiva 7 dicembre 2022 pubblicata il 7 febbraio 2023, ha aggiornato le "Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e le linee guida per l'informazione alla popolazione e indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna".

Si ricorda che il Piano di Emergenza Esterna (PEE) è il documento, previsto per tutti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, con il quale il Prefetto organizza il lavoro di protezione civile allo scopo di ridurre gli effetti dannosi di un incidente rilevante, sulla base degli scenari che individuano le zone a rischio ove presumibilmente ricadranno detti effetti e nelle modalità previste dall'art.21, comma 10 del D.lgs.105/2015 e definite dal decreto del Ministero Ambiente del 29 settembre 2016, n. 200.

Le nuove linee guida ministeriali sono articolate in 3 allegati:

- ◆ ALLEGATO 1 che fornisce i criteri necessari per l'elaborazione e l'aggiornamento dei PEE degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante, come stabilito all'art. 21 comma 7 del D.lgs. 105/2015;
- ◆ ALLEGATO 2 che fornisce indicazioni ai Comuni circa gli adempimenti riguardanti l'informazione alla popolazione;
- ◆ ALLEGATO 3 che fornisce le informazioni necessarie per la sperimentazione dei PEE in tutti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/07/23A00741/sg>

**CONENERGY2000 HA PRESO PARTE AI LAVORI DEL CONVEGNO
“COSTI ENERGETICI, LA STRADA MAESTRA PER IL FUTURO DELLE AZIENDE”**

In data 22/03/2023 si è tenuto a Rimini il Convegno “Costi Energetici, la strada maestra per il futuro delle aziende”, organizzato da Bocconi Alumni Chapter Rimini, al quale hanno preso parte EDP Energia Italia, BKW AG, Conclima e **Consenergy 2000, invitato a partecipare quale esempio di struttura virtuosa in relazione alle possibili strategie adottabili dalle imprese per ridurre l’impatto del rialzo dei costi dell’energia.**

Per il consorzio ha preso parte ai lavori il Presidente Giampiero Aresu, il cui intervento si è focalizzato da un lato sull’importanza dell’aggregazione tra imprese per aumentare il potere d’acquisto nei confronti dei fornitori, e dall’altro sulla crescente esigenza di competenze sempre più specialistiche in materia energetica, a cui difficilmente le singole aziende possono rispondere con risorse interne.



“Costi Energetici, la strada maestra per il futuro delle aziende” – Rimini 22/03/2023



Consorzio per l’energia

☎ 0544 280211

@ info@consenergy2000.it

Dott. Federico Marangoni

☎ 0544/280214

☎ 347/0972662

@ marangoni@confimiromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri

☎ 0544/280225

☎ 342/1104258

@ melandri@confimiromagna.it

**CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA
NEL SECONDO TRIMESTRE 2023**

In data 30 marzo 2023 è stato pubblicato in G.U. il D.-L.34/2023 (cd.decreto “Bollette”), che dovrà essere convertito in legge entro il 29 maggio p.v., contenente le nuove misure a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale e in materia di salute e adempimenti fiscali. Il provvedimento, all’art. 4, prevede **la conferma anche per il secondo trimestre 2023 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, con le aliquote dettagliate di seguito:**

- **credito d’imposta per le imprese “energivore”, in misura pari al 20%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;
- **credito d’imposta per le imprese “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, in misura pari al 10%** delle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;
- **credito d’imposta per imprese “gasivore”, in misura pari al 20%** delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- **credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese “non gasivore”, in misura pari al 20%** delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi da quelli termoelettrici.

Il requisito di accesso ai crediti per l’acquisto di energia elettrica, ossia l’incremento superiore al 30% dei costi per kWh della componente energia, va valutato sulla base della **media del primo trimestre 2023**, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, **rispetto al primo trimestre dell’anno 2019**.

Il contributo per l’acquisto di gas naturale spetta invece qualora il **prezzo di riferimento del gas naturale**, calcolato come media riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell’anno 2019**.

In relazione ai crediti d’imposta per imprese “non energivore” e “non gasivore” resta confermata la facoltà di accesso alla procedura di calcolo semplificato con richiesta diretta al fornitore, qualora “l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel primo semestre dell’anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019”.

I crediti d'imposta in esame sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 entro il 31 dicembre 2023 e a tal fine, non si applicano i limiti annui delle compensazioni di cui agli art. 1 c. 53 della L. 244/2007 e art. 34 della L. 388/2000.

Gli stessi sono inoltre cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo. Tali crediti ceduti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine di cui in precedenza.

Si precisa inoltre che i crediti di imposta in esame non concorrono né alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP. Infine sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.



Consorzio per l'energia

☎ 0544 280211

@ info@consenergy2000.it

Dott. Federico Marangoni

☎ 0544/280214

☎ 347/0972662

@ marangoni@confimiromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri

☎ 0544/280225

☎ 342/1104258

@ melandri@confimiromagna.it

**RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE
PROROGA DI SEI MESI PER LA REGOLARIZZAZIONE**

Più tempo per i contribuenti che intendono avvalersi del ravvedimento operoso speciale per regolarizzare le violazioni commesse sulle dichiarazioni validamente presentate in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2023).

La scadenza per il versamento dell'intero importo, o della prima rata, è prorogata (dal 31 marzo) al 30 settembre 2023.

Spostato, inoltre, (dal 31 marzo) al 31 ottobre 2023 il termine entro cui pagare i 200 euro per le violazioni formali.

La proroga in tema di definizione di pendenze, insieme a altre novità per famiglie e imprese, arriva con il decreto-legge 30/3/2023 n. 34, in vigore dal 31 marzo scorso (giorno successivo alla sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» n. 76).

Lo slittamento dei termini del ravvedimento operoso speciale riguarda sia il termine per versare le somme dovute (ovvero la prima rata) sia la scadenza entro cui occorre rimuovere le irregolarità commesse.

Per i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale il calendario per i successivi versamenti è stato rivisto con scadenze più ravvicinate considerando che l'ultimo appuntamento in cassa è il 20 dicembre 2024. Le ulteriori sette rate quindi hanno nuove scadenze: 31 ottobre, 30 novembre e 20 dicembre 2023; 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024. Su questi importi sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo.

PIÙ TEMPO ANCHE PER SANARE LE VIOLAZIONI FORMALI

Spostato dal 31 marzo al 31 ottobre 2023 il termine entro cui pagare i 200 euro per periodo d'imposta (ovvero la sola prima rata, pari al 50% del totale) per l'adesione all'istituto che consente di sanare le infrazioni, le irregolarità e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022, per le quali la competenza a irrogare le relative sanzioni amministrative è degli uffici delle Entrate (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2023). Resta ferma al 31 marzo 2024 la data entro cui versare la seconda rata e rimuovere le irregolarità, adempimento richiesto per il perfezionamento della procedura.

**ESONERO CONTRIBUTIVO PER I DATORI DI LAVORO IN POSSESSO DELLA
CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE
DIFFERITO AL 30 APRILE 2023 IL TERMINE PER PRESENTARE LA DOMANDA E ISTRUZIONI INPS
SULLA MODALITÀ DI COMPILARLA E TRASMETTERLA**

La legge n. 162/2021 ha:

- (con l'art. 4) inserito l'art. 46-bis al d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), che, al comma 1, stabilisce: **“A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità”** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021);
- (con l'art. 5, commi 1 e 2^[*]) introdotto, per l'anno 2022 e nel limite di 50 milioni di euro annui, un esonero: a) dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in favore delle aziende private che conseguano la certificazione della parità di genere (ancorché resti ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche; b) determinato in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun datore di lavoro, riparametrato e applicato su base mensile, con decreto interministeriale (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44/2022).

Di conseguenza l'INPS:

- 1) con la circolare 27/12/2022 n. 137 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2023), ha fornito indicazioni e istruzioni operative sull'ambito di applicazione del citato art. 5 e indicato che, per accedere al beneficio, i datori di lavoro in possesso della certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2022, devono utilizzare lo specifico modulo telematico **“PAR_GEN”**;
- 2) con il messaggio 3/4/2023 n. 1269:
 - 2.1) **“considerate le “difficoltà di ordine tecnico rappresentate dai potenziali destinatari del beneficio e dai loro intermediari”**, ha comunicato che **il termine di presentazione delle domande di esonero (inizialmente fissato al 15 febbraio u.s.) è differito al 30 aprile 2023**;
 - 2.2) ha diramato i chiarimenti sotto riportati:
 - in sede di compilazione della domanda di esonero, occorre **indicare la retribuzione media mensile globale** e non quella del singolo lavoratore. **“Pertanto, qualora**

[*] **Art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 162/2021**
Premialità di parità

1. Per l'anno 2022, alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è concesso, nel limite di 50 milioni di euro, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 è determinato in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per le pari opportunità, da adottare entro il 31 gennaio 2022, assicurando il rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro di cui al comma 1.

fossero già state inviate richieste di riconoscimento dell'esonero nelle quali sia stata indicata una retribuzione media non coerente, i soggetti interessati, entro il termine indicato del 30 aprile 2023, potranno procedere con la correzione delle istanze, previa rinuncia a quelle erronee, e al successivo invio di una nuova richiesta contenente l'esatta stima della retribuzione mensile". La retribuzione media mensile da indicare nell'istanza *online* deve essere stimata per l'intero periodo di durata della certificazione;

- scaduto il nuovo termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, le richieste pervenute verranno elaborate secondo le indicazioni già fornite con la (menzionata) circolare n. 137/2022;
- all'esito della elaborazione delle istanze, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell'importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza *online* presente all'interno del "Portale delle Agevolazioni" (ex "DiResCo");
- l'esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l'intero periodo della sua durata;
- con specifico riferimento all'entità della misura di esonero autorizzata, per i periodi di durata inferiori al mese, l'esonero sarà riconosciuto solo per frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni;
- l'Istituto provvederà ai necessari controlli circa la spettanza dell'esonero anche attraverso le informazioni rese disponibili, nell'ambito delle specifiche competenze, dal dipartimento per le Pari opportunità, dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere dopo il 31 dicembre 2022, divulgherà, d'intesa con il suddetto dicastero, successive apposite indicazioni, anche alla luce degli esiti della prima fase applicativa dell'esonero.

**LAVORO “USURANTE” NOTTURNO SVOLTO NEL 2022
DIFFERITO AL 17 APRILE 2023 IL TERMINE ENTRO CUI COMUNICARLO ALL’ITL E ALL’INPS**

L’art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 67/2011 ^[1], recante «Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti», impone al datore di lavoro di comunicare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e all’INPS l’esecuzione, in modo continuativo o periodico, delle attività di lavoro notturno come definite al precedente art. 1, c. 1, lett. b) ^[2]; con riferimento a quelle svolte nell’anno 2022, il termine entro cui adempire è stato differito - dal 31 marzo (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2023) - al 17 aprile 2023; è quanto reso noto dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 29 marzo u.s.

^[1] **Art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 67/2011**

Obblighi di comunicazione

1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell’associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b).

^[2] Sono considerati **lavoratori notturni** - ex art. 1, c. 1, lettera b), del d.lgs. n. 67/2011 - quelli adibiti:

- 1) **a turni che, nel “periodo notturno”** definito dall’art. 1, c. 2, lettera d), del d.lgs. n. 66/2003 (è tale quello non inferiore a sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), **prestano la loro attività per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi annui pari a 64;**
- 2) **nell’arco dell’intero anno e per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.**

«In entrambe le ipotesi anzidette, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell’anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell’anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto. In tali ipotesi è infatti sempre possibile che i requisiti di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 67/2011 possano essere maturati attraverso più rapporti di lavoro nel corso dell’anno con differenti datori di lavoro» (nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 9630/2012 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 10/2012).

**SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
DEL FONDO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DIRIGENTI PMI CONFAPI
ISTRUZIONI OPERATIVE INPS**

L'Assemblea straordinaria del **Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali**, costituito da CONFAPI e FEDERMANAGER (di seguito **Fondo Dirigenti PMI**), l'8 febbraio u.s. **ne ha deliberato lo scioglimento** e nominato i liquidatori.

Di conseguenza l'INPS, con il messaggio 28/3/2023 n. 1194, ha diramato quanto sotto riportato:

- a decorrere dal mese di competenza di marzo 2023, i datori di lavoro non potranno più destinare al Fondo Dirigenti PMI (identificato nel flusso Uniemens con il codice adesione "FDPI") il contributo integrativo di cui all'art. 25, c. 4, della legge n. 845/1978 ^[1], e successive modificazioni, **pari allo 0,30% dell'imponibile contributivo**;
- l'adesione ai fondi interprofessionali è facoltativa; **per i datori di lavoro che scelgano di non farlo, sussiste l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo in argomento** (art. 118, c. 5, della legge n. 388/2000 ^[2]). Gli effetti dell'eventuale adesione del datore di lavoro a un nuovo fondo - in sostituzione di quello, sciolto, per i Dirigenti PMI - decorreranno dal periodo di paga nel quale verrà indicato quello scelto; pertanto, fino al mese precedente a quello in cui verrà comunicata la nuova, eventualmente adesione, il datore di lavoro è considerato come non aderente ad alcun fondo interprofessionale, con annesso versamento all'INPS del contributo dello 0,30%;
- *"Nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua (...) da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza nel triennio precedente deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003"* (art. 19, c. 7-bis, primo periodo, del d.l. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, e ss.mm.);
- in considerazione dell'avvenuto scioglimento del Fondo Dirigenti PMI, **a decorrere dal mese di competenza di marzo 2023, non potrà più essere esposto nel flusso Uniemens, all'interno dell'elemento <FondoInterprof> / <Adesione>, il codice "FDPI",** avente il significato di "Fondo Dirigenti PMI";
- i datori di lavoro aderenti al Fondo Dirigenti PMI ne comunicheranno la revoca utilizzando, nel flusso Uniemens del mese di competenza di marzo 2023, il codice già in uso "REDI", senza valorizzare i rimanenti campi; contestualmente, i datori di lavoro interessati potranno indicare l'eventuale nuovo fondo al quale avranno deciso di aderire;
- **l'INPS provvederà comunque d'ufficio a eliminare - con decorrenza dal mese di competenza di marzo 2023 - tutte le adesioni al Fondo Dirigenti PMI che non siano state espressamente revocate dai datori di lavoro.**

[1] Art. 25, c. 4, della legge n. 845/1978

Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo.

[2] Art. 118, c. 5, della legge n. 388/2000

Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

**LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO E NUOVE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI
PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO INAIL**

Il decreto interministeriale 28/2/2023 ha determinato le retribuzioni convenzionali - ex art. 4, c. 1, del d.l. n. 317/1987 ^[*], convertito, con modificazioni, nella legge n. 398/1987 - per i lavoratori operanti all'estero in Paesi non legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale (pubblicate, insieme a quanto fornito dall'INPS circa il loro utilizzo ai fini dei contributi previdenziali, su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2023).

Di conseguenza l'INAIL, con la circolare 30/3/2023 n. 13, ha diramato i chiarimenti sotto riportati riguardanti il pagamento del premio assicurativo.

La normativa di cui al decreto 28/2/2023, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario; tenuto conto della sua specialità, le retribuzioni convenzionali si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell'area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dall'art. 4, c. 1, del d.lgs. n. 38/2000.

Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative. Pertanto, in caso di collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati in tali collaborazioni è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall'INAIL ex art. 5 del d.lgs. n. 38/2000.

Ambito territoriale di applicazione

Le retribuzioni convenzionali valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.

Ai fini assicurativi INAIL, sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali gli:

[*] **Art. 4, c. 1, decreto-legge n. 317/1987**
Criteri per le contribuzioni

1. I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all'articolo 1, a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986, sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello delle finanze, sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. Il decreto anzidetto è emanato per gli anni 1986 e 1987 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

1. Stati membri dell'Unione Europea:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria:

- Liechtenstein, Norvegia, Islanda;
- Svizzera.

3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale:

- Argentina;
- Australia (Stato del Victoria);
- Brasile;
- Canada (Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec);
- Capoverde;
- Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou);
- ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo);
- Principato di Monaco;
- San Marino;
- Santa Sede;
- Tunisia;
- Turchia;
- Uruguay;
- Venezuela.

Frazionabilità delle retribuzioni

Le retribuzioni convenzionali mensili fissate dal decreto 28/2/2023 sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, intervenuti nel corso del mese.

Al di fuori di dette ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.

Disposizioni

A decorrere dall'1 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle pubblicate in allegato al decreto 28/2/2023 (riportate su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2023 e disponibili anche cliccando su [questo link](#)).

A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti. In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell'ambito della qualifica stessa, di cui alle citate tabelle.

Per retribuzione nazionale si intende il trattamento economico mensile, cioè il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell'indennità estero. Detto importo deve essere raffrontato con le tabelle del settore corrispondente, al fine di identificare la fascia retributiva da prendere a riferimento che individua la retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo del premio.

**ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI E NUOVO SIMULATORE DELL'IMPORTO
INTRODUZIONE DI FUNZIONI A SUPPORTO DELLA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE
DOMANDE ALL'INPS**

Sul proprio sito istituzionale, l'INPS ha rilasciato una nuova versione del simulatore dell'Assegno Unico, che permette di calcolarne l'importo da corrispondere nel 2023, applicando le disposizioni della legge n. 197/2022 (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 46/2022 e 8/2023).

E' quanto fa sapere l'ente di previdenza con il messaggio n. 1256 del 3 aprile u.s., con cui precisa anche quanto segue.

NUOVO SIMULATORIE ASSEGNO UNICO

Nel dettaglio, per il 2023 sono stati incrementati gli importi spettanti ai minori, entro il primo anno di vita, e ai nuclei familiari numerosi, sono stati stabilizzati gli aumenti effettuati nel corso del 2022 in favore dei figli disabili maggiorenni ed è stato confermato l'incremento dell'eventuale maggiorazione transitoria per i nuclei con figli disabili.

Il simulatore, accessibile dall'utente senza autenticazione, è disponibile al seguente [link](#) (percorso inps.it à servizi à Assegno Unico à Simulatore.)

L'applicazione propone all'utente una serie di domande in successione che cambiano dinamicamente in base alle risposte via via fornite, evitando di presentare quesiti non inerenti.

Saranno inoltre visualizzati dei messaggi di errore qualora una risposta sia incompatibile con quelle precedenti. Nella pagina finale, è presente il riepilogo.

L'utente può sempre modificare i dati già inseriti, sia tornare alla home page per ricominciare ex novo.

Al termine della simulazione verrà visualizzato l'importo calcolato, utilizzando le informazioni rese dall'utente, senza un confronto con quanto risulta nelle banche dati dell'Istituto.

La simulazione non comporta la presentazione della domanda. Per chiedere l'Assegno Unico è necessario accedere alla apposita procedura disponibile sul sito web INPS, utilizzando le credenziali (SPID, CNS, CIE), oppure tramite Patronati e Contact Center.

**NUOVE FUNZIONI A SUPPORTO DELLA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE DI
ASSEGNO UNICO**

Per supportare Patronati e cittadini nella presentazione della domanda di Assegno Unico, nella consultazione dell'avanzamento dell'istruttoria e per la gestione delle istanze, sono state introdotte alcune nuove funzionalità.

In particolare, nei casi di decesso del genitore richiedente o decesso di entrambi i genitori è ora possibile presentare domanda di subentro come "genitore affidatario", "tutore del figlio" o "figlio maggiorenne". Nell'ipotesi di decesso del tutore del genitore può subentrare il nuovo tutore del genitore.

Chi subentra, potrà presentare una nuova domanda inserendo i dati del figlio. La procedura riconoscerà in automatico che si tratta di figlio di genitore deceduto, la cui domanda è decaduta d'ufficio, e permetterà al subentrante di presentare l'istanza.

Si specifica, inoltre, che i casi di decesso dell'altro genitore, rispetto al richiedente l'assegno unico, verranno gestiti d'ufficio con l'automatico aggiornamento degli importi, senza la necessità che sia presentata un'ulteriore domanda.

È stata altresì implementata la possibilità per i Patronati di estrarre l'elenco delle domande patrocinate in formato Excel utilizzando l'apposita funzione "Esporta Excel".

Infine, in ottica di maggiore trasparenza e partecipazione al processo, nella consultazione delle domande presentate, sia da parte del cittadino che del Patronato, quando la domanda si trova nello stato "In istruttoria", "In evidenza alla sede" o "In evidenza al cittadino" verrà visualizzata la data dell'ultima istruttoria mensile effettuata, oltre che le motivazioni che hanno prodotto le suddette evidenze.

**PERSONE CON DISABILITÀ IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ E PERMESSI/CONGEDO
STRAORDINARIO PER LA LORO ASSISTENZA; CONGEDO PARENTALE
NUOVE INDICAZIONI INPS**

Nel dare attuazione alla direttiva dell'Unione Europea n. 2019/1158, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, il d.lgs. 30/6/2022 n. 105 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 45, 39, 32 e 31 del 2022), in vigore dal 13 agosto 2022, ha:

- introdotto alcune **novità normative in materia di permessi e di congedi per l'assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità**, ex art. 3, c. 3, legge n. 104/1992 ^[1], e, in particolare (con una modifica al successivo art. 33) ^[2], eliminato il principio del "referente unico dell'assistenza" con riferimento alla fruizione dei permessi ivi disciplinati;
- cambiato l'art. 34, c. 5, del d.lgs. n. 151/2001 ^[3], in materia di **congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale** di cui al precedente art. 33 ^[4];
- introdotto il "convivente di fatto" (ex art. 1, c. 36, legge n. 76/2016) tra i soggetti individuati in via prioritaria ai fini della concessione del **congedo straordinario** di cui all'art. 42, c. 5, del d.lgs. n. 151/2001 ^[5]. Tale nuovo comma stabilisce inoltre che qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con la persona disabile a cui si presta assistenza, la stessa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario.

Di conseguenza l'INPS:

- con il messaggio 5/8/2022 n. 3096 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2022), ha fornito le prime informazioni sulle novità apportate dal decreto legislativo 30/6/2022 n. 105 (pubblicato nella «Gazzetta ufficiale» n. 176 del 29/7/2022);
- con la circolare 4/4/2023 n. 39, ha diramato le seguenti indicazioni amministrative ai fini del riconoscimento dei benefici in esame, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.

1. PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA LEGGE N. 104/1992

Il d.lgs. n. 105/2022, nel riformulare il comma 3 dell'art. 33 della legge n. 104/1992, ha eliminato il principio del "referente unico dell'assistenza" con riferimento ai permessi previsti dal medesimo comma, per cui fino a oggi non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente - ad esclusione dei genitori - la fruizione dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

Pertanto, **a decorrere dal 13 agosto 2022**, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 105/2022, **fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l'assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.**

Al fine di valutare la concessione dei benefici in argomento, la dichiarazione del disabile, che indica l'intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l'istanza, deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente.

Il provvedimento di autorizzazione - inviato dall'INPS al richiedente, al disabile grave e al datore di lavoro del richiedente - preciserà che la domanda è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza al disabile.

Resta, invece, impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi, previsti dal comma 6 dello stesso art. 33.

Pertanto, rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi di cui all'art. 33, c. 6, della legge n. 104/1992, da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi di cui al comma 3 del medesimo art. 33, da parte dei soggetti che prestano assistenza.

Si riportano di seguito alcuni chiarimenti circa la cumulabilità tra giorni di permesso mensili (art. 33, c. 3, legge n. 104/1992), prolungamento del congedo parentale (art. 33 del d.lgs. n. 151/2001) e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale (art. 42, c. 1, d.lgs. n. 151/2001).

La fruizione delle suddette tre tipologie di benefici in favore della stessa persona con disabilità grave, infatti, deve intendersi non cumulativa nell'arco del mese, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.

Qualora venga presentata e accolta una domanda di prolungamento del congedo parentale oppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative, tutte le autorizzazioni ai giorni di permessi di cui all'art. 33, c. 3, della legge n. 104/1992, per assistere la stessa persona disabile grave, in corso di validità negli stessi mesi, saranno sospese e riattivate d'ufficio per i periodi successivi già oggetto di precedenti provvedimenti di accoglimento.

Allo stesso modo, per i mesi in cui uno o entrambi i genitori siano autorizzati a fruire di giornate di prolungamento del congedo parentale oppure delle ore di riposo giornaliero a esso alternative, non potranno essere accolte nuove domande di giorni di permesso mensili per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave.

2. PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE DI CUI ALL'ART. 33 DEL D.LGS. N. 151/2001

Il d.lgs. n. 105/2022, riformulando il comma 5 dell'art. 34 del d.lgs. n. 151/2001, ha previsto che **i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.**

Si evidenzia a tale proposito, che eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva potranno riferirsi esclusivamente agli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.

La contrattazione collettiva potrà quindi prevedere, in ordine a tali emolumenti, un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati, in linea con il generale principio della derogabilità solo *in melius* della normativa giuslavoristica.

La novella si applica per i periodi di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 105/2022.

3. CONGEDO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 42, C. 5, DEL D.LGS. N. 151/2001

L'art. 2 del d.lgs. n. 105/2022, sostituendo il comma 5 dell'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001, in materia di congedo straordinario per l'assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, ha **introdotto il convivente di fatto** di cui all'art. 1, c. 36, della legge n. 76/2016, **tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in esame**, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell'unione civile di cui all'art. 1, c. 20, della citata legge n. 76/2016.

Ai fini della valutazione della spettanza del diritto, si evidenzia quanto segue.

In base al quadro normativo vigente, mentre l'unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso.

Per la qualificazione di "convivente di fatto" deve farsi riferimento alla "convivenza di fatto" come individuata dal c. 36 dell'art. 1 della legge n. 76/2016 in base al quale "*si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile*" e accertata ai sensi del successivo c. 37 del medesimo articolo.

Quest'ultimo comma prevede che, ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del D.P.R. n. 223/1989, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente".

Per quanto riguarda la qualificazione di "parte dell'unione civile", ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 76/2016, dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell'archivio dello stato civile.

Trattandosi in entrambe le fattispecie di dati detenuti da altra pubblica Amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente nella domanda di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi della normativa vigente. Sarà cura dell'operatore della struttura INPS territorialmente competente provvedere, secondo le consuete modalità, all'espletamento dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Per quanto precede, a fare data dal 13 agosto 2022, è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:

1. il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” di cui all’art. 1, c. 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”/del “convivente di fatto” di cui all’art. 1, c. 36, della legge n. 76/2016;
3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” di cui all’art. 1, c. 36, della legge n. 76/2016, ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” di cui all’art. 1, c. 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” di cui all’art. 1, c. 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Il nuovo comma 5 dell’art. 42 del d.lgs. n. 151/2001 stabilisce che, qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con il disabile, la stessa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario. Pertanto, il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza con il disabile, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo straordinario.

La convivenza instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario deve essere, comunque, garantita per tutta la fruizione del congedo in esame.

Ai fini della valutazione della spettanza del diritto, il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che provvederà a instaurare la convivenza con la persona disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

Sarà cura dell’operatore della struttura INPS territorialmente competente provvedere, secondo le consuete modalità, all’espletamento dei controlli delle dichiarazioni sostitutive.

4. INDICAZIONI PER LE STRUTTURE TERRITORIALI INPS

Le Strutture territoriali INPS avranno cura di riesaminare, alla luce dei suddetti chiarimenti, i provvedimenti già adottati e le istanze già pervenute e non ancora definite relativamente ai

rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.

5. INDICAZIONI PROCEDURALI PER I PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA LEGGE N. 104/1992

«5.1 Presentazione telematica della domanda

L'applicazione è stata aggiornata per consentire la presentazione delle domande di permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992 secondo le nuove disposizioni introdotte dalla novella normativa in oggetto, e per richiedere la trasmissione della "Dichiarazione disabile" anche per le richieste di giorni di permesso mensili per assistenza alle persone disabili in situazioni di gravità minorenni, se non già inviata, purché il richiedente della prestazione non sia la madre o il padre.

5.2 Procedura "Gestione permessi legge 104/1992": gestione pratiche di Giorni di permesso mensili per assistenza a familiari disabili ricadenti nel decreto legislativo n. 105/2022

La procedura "Gestione permessi legge 104/1992" è stata aggiornata per consentire la lavorazione delle pratiche di permessi giornalieri per assistenza ai familiari disabili in seguito all'eliminazione del principio del "referente unico dell'assistenza".

La procedura, a fare data dal 13 agosto 2022, riconosce il diritto alla prestazione a più soggetti tra quelli aventi diritto, i quali possono fruire alternativamente dei permessi per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni.

Seguono gli ambiti di aggiornamento:

- Istruttoria

La valutazione della decorrenza viene effettuata sulla base della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022.

Pertanto, le pratiche di giorni di permesso mensili per assistenza ai familiari disabili con periodi ricadenti, in parte, oltre la data del 12 agosto 2022, dovranno essere suddivise.

Dopo la suddivisione al 12 agosto 2022:

- la pratica, il cui periodo di permesso ricade prima del 13 agosto 2022, verrà valutata con le modalità precedenti alla entrata in vigore della nuova norma, ovvero considerando il "referente unico dell'assistenza", in base al quale, a esclusione dei genitori - a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto - non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l'assistenza alla persona in situazione di disabilità grave;
- la pratica, il cui periodo ricade dopo il 13 agosto 2022, verrà valutata con i criteri riportati dalla novella normativa, ovvero per riconoscere a più soggetti, tra gli aventi diritto, l'autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l'assistenza alla stessa persona disabile grave, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni mensili.

Le pratiche a conguaglio accolte per periodi successivi al 13 agosto 2022, riporteranno nella lettera di accoglimento l'indicazione che la pratica è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti gli aventi diritto.

- **Calcolo e pagamenti**

Le pratiche di giorni di permesso mensili per assistenza a familiari disabili a pagamento diretto, a fare data dal 13 agosto 2022, vengono calcolate e pagate con le consuete modalità.

5.3 Procedura “Gestione permessi legge 104/1992”: “Dichiarazione disabile”

Per le pratiche Giorni di permesso mensili per assistenza ai familiari disabili, con data inizio successiva al 12 agosto 2022, dovrà essere trasmessa la “Dichiarazione disabile”, se non già inviata, anche per persone disabili in situazione di gravità minorenni, purché il richiedente non sia né la madre né il padre.

Seguono gli ambiti della procedura modificati:

- **Variazione**

La dichiarazione è identificata con la dicitura “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio disabile”.

- **Istruttoria**

Se la “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio disabile” non è pervenuta nei casi previsti, l'istruttoria automatica propone una respinta.»

6. INDICAZIONI PROCEDURALI PER IL CONGEDO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 42, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 151/2001

«6.1 Presentazione telematica della domanda

L'applicazione è stata aggiornata per consentire la presentazione delle domande di congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001:

- da parte dei conviventi di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;
- da parte dei familiari normativamente previsti anche qualora la convivenza con il disabile grave sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo;
- per richiedere la trasmissione della “Dichiarazione disabile” anche per assistere le persone disabili minorenni in situazione di gravità, se non già inviata, purché il richiedente della prestazione non sia la madre e il padre.

6.2 Procedura “Gestione congedi straordinari”: gestione pratiche per richiedenti conviventi di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76

La procedura “Gestione congedi straordinari” è stata aggiornata per consentire la lavorazione delle pratiche derivanti dalle nuove domande per richiedenti conviventi di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016.

Seguono gli ambiti di aggiornamento:

- Ricezione domande

Il prelievo delle domande è stato integrato per acquisire le pratiche relative alle domande di congedo straordinario per richiedente convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, pervenute almeno due giorni prima. Analogamente alle altre domande, in casi particolari, è possibile prelevare puntualmente una o più domande attraverso la funzionalità "Prelievo domande online" attivabile dalla relativa voce di menu del gestionale.

- Acquisizione da operatore

L'acquisizione da parte dell'operatore di Sede è stata integrata per permettere l'acquisizione di domande di congedo straordinario per conviventi di fatto, impostando il grado di parentela "Conviventi di fatto".

- Variazione pratica

La variazione delle pratiche è stata aggiornata per consentire la lavorazione delle pratiche di congedi straordinari per conviventi di fatto.

La lavorazione di tali pratiche presenta le seguenti caratteristiche:

- nel tab "Dichiarazioni" – sotto-tab "Richiedente", è riportato il grado di parentela "Conviventi di fatto";
- nel tab "Dichiarazioni" – sotto-tab "Richiedente", è disponibile il gruppo di dichiarazioni "Dichiarazioni Coniuge/Parte dell'unione civile/Convivente di fatto". Tale gruppo sostituisce il precedente "Dichiarazioni Coniuge/Parte dell'unione civile";
- il grado di parentela "Convivente di fatto" è ammissibile solo se la data inizio della pratica è maggiore o uguale al 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo.

- Istruttoria

Le pratiche di congedo straordinario per conviventi di fatto possono essere definite sia con l'istruttoria automatica che con l'istruttoria manuale. La procedura verifica che la data inizio pratica sia maggiore o uguale al 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022. Altrimenti, in caso di istruttoria automatica, termina con esito respinta.

- Calcolo e pagamenti

Le pratiche di congedo straordinario per Conviventi di fatto a pagamento diretto vengono calcolate e pagate con le consuete modalità.

6.3 Procedura "Gestione congedi straordinari": gestione pratiche per richiedenti che dichiarano di instaurare la convivenza successivamente alla richiesta di congedo

La procedura è stata aggiornata per consentire la gestione delle pratiche anche nel caso in cui la convivenza con il disabile grave, ove normativamente prevista, sia instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Seguono gli ambiti di aggiornamento:

- Ricezione domande

Il prelievo delle domande è stato integrato per acquisire le pratiche, pervenute almeno due giorni prima, i cui richiedenti hanno dichiarato di instaurare la convivenza successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo. Analogamente alle altre domande, in casi particolari, è possibile prelevare puntualmente una o più domande attraverso la funzionalità “Prelievo domande online” attivabile dalla relativa voce di menu del gestionale.

- **Variazione**

Nel tab “Dichiarazioni” – sotto-tab “Richiedente” è disponibile la nuova dichiarazione “Di non essere attualmente convivente con il disabile in situazione di gravità, ma di impegnarmi ad instaurare tale convivenza entro l’inizio del congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso” nei seguenti gruppi:

- Dichiarazioni Coniuge/Parte dell'unione civile/Convivente di fatto;
- Dichiarazioni Richiedente Fratello/Sorella;
- Dichiarazioni Parente Affine entro il terzo grado.

Come di consueto, la dichiarazione può essere variata e quindi salvata attraverso il pulsante “Salva modifiche”.

- **Istruttoria**

Le pratiche di congedo straordinario con indicazione da parte del richiedente di instaurare la convivenza successivamente alla richiesta del congedo, sono definite con l’istruttoria automatica, in taluni casi è, tuttavia, richiesto l’intervento manuale da parte dell’operatore.

L’istruttoria ritiene ammissibile tale dichiarazione per gradi di parentela diversi da “figlio” se la data inizio pratica è maggiore o uguale al 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo. Altrimenti, in caso di istruttoria automatica, terminerà con esito respinta.

- **Calcolo e pagamenti**

Le pratiche di congedo straordinario a pagamento diretto che presentano la dichiarazione da parte del richiedente di instaurare la convivenza successivamente alla richiesta di congedo, vengono calcolate e pagate con le consuete modalità.

6.4 Procedura “Gestione congedi straordinari”: “Dichiarazione disabile”

Per le pratiche di congedo straordinario, con data inizio maggiore o uguale a 13 agosto 2022, la “Dichiarazione disabile” deve essere trasmessa, se non già inviata, anche per persone disabili in situazione di gravità minorenni, purché il richiedente non sia né la madre né il padre.

Seguono gli ambiti della procedura modificati:

- **Variazione**

La dichiarazione è identificata con la dicitura “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio disabile”.

- **Istruttoria**

Se la “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio disabile” non è pervenuta nei casi previsti, l’istruttoria automatica propone una respinta.»

7. ESPOSIZIONI IN UNIEMENS. CODICI EVENTO E DI CONGUAGLIO

7.1 Istruzioni operative per i datori di lavoro privati con dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali

Per la corretta gestione dei permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 e del congedo straordinario di cui all'art. 42, c. 5, del d.lgs. n. 151/2001, come modificati, da ultimo, dal d.lgs. n. 105/2022, **nei flussi di denuncia Uniemens, al fine di soddisfare l'esigenza di un monitoraggio sulla fruizione degli stessi e sui relativi oneri, nonché per consentire il popolamento del conto assicurativo del lavoratore in relazione al quale la prestazione è stata conguagliata, sono stati introdotti nuovi codici evento e codici conguaglio che sostituiscono quelli vigenti.**

L'applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire **dal mese di competenza maggio 2023.**

Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e i codici conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 - 30 aprile 2023, con successiva comunicazione saranno definite le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l'INPS per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio.

«Nei successi paragrafi, relativi alle diverse Gestioni previdenziali dell'Istituto, vengono fornite precisazioni di dettaglio anche in ordine a eventuali regolarizzazioni per i periodi dal 13 agosto 2022 al 30 aprile 2023.

- **RA1** giorni/ore di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave;
- **QB5** permessi orari (disciplinati dall'art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale di cui all'articolo 35, comma 2, del D.lgs. n. 151/2001;
- **TA1** giorni di permesso mensili (disciplinati dall'art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave;
- **MD1** congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave. Contribuzione figurativa nei limiti previsti dalla norma.

Inoltre, al fine di consentire la puntuale imputazione degli oneri relativi alla fruizione del prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, nei confronti del bambino con disabilità grave e dei permessi orari fino al terzo anno di vita del bambino con disabilità grave di cui all'articolo 42, comma 1, del medesimo decreto legislativo, alternativi al prolungamento del congedo, sono stati istituiti i seguenti codici:

- **YA1** prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all'articolo 33, comma 1, D. lgs n. 151/2001 fruito fino a 8 anni di vita del bambino con disabilità grave o fino a 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento;
- **YA2** prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all'articolo 33, comma 1, D. lgs n. 151/2001 fruito tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino con disabilità grave o tra gli 8 e i 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento;
- **XB3** permessorari per figli con disabilità grave fino al terzo anno di vita del bambino di cui all'articolo 42, comma 1, del D. lgs n. 151/2001. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale di cui all'articolo 35, comma 2, del D.lgs n. 151/2001.

I codici evento MA5, MA6, MA7, MB5, MC1, MA4 e MB3 mantengono la loro validità solo per la valorizzazione di eventi riferiti a periodi aventi competenza fino al 12 agosto 2022.

Nella compilazione del flusso deve essere valorizzata la causale dell'assenza nell'elemento **<CodiceEvento>** di **<Settimana>**, procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

Si fa presente che, per tutti gli eventi richiamati, è prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento giorno come da documento tecnico) con il dettaglio della durata in ore dell'evento per i permessi con fruizione in modalità oraria. Detta modalità interessa anche gli eventi riferiti ai permessi/congedi in commento contraddistinti dai codici che restano in uso.

Nella compilazione dell'elemento **<EventoGiorn>**\<**InfoAggEvento**> occorre indicare il codice fiscale del dante causa.

Nell'elemento **<Giorno>** interessato dall'evento devono essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell'evento, nonché a ricostruire correttamente l'estratto conto.

Nel caso di eventi la cui fruizione è di tipo giornaliera (YA1, YA2, RA1, TA1 e MD1), deve essere indicato nell'elemento **<DiffAccredito>** il valore della retribuzione "persa" a causa dell'assenza.

Per l'evento RA1 deve essere indicato nell'elemento **<DiffAccredito>** il valore della retribuzione "persa" a causa dell'assenza anche nel caso di fruizione oraria.

Nel caso di eventi la cui fruizione è oraria (XB3 e QB5), nell'elemento **<SettAccredito>** deve essere indicata la durata dell'assenza espressa in settimane e rapportata in centesimi avendo riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall'evento (contributo figurativo su retribuzione convenzionale). Per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, in luogo dell'elemento **<SettAccredito>**, deve essere valorizzato l'elemento **<GiorniAccredito>**, indicando la durata dell'assenza espressa in giorni e rapportandola in centesimi avendo riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall'evento.

Nell'elemento **<Giorno>** interessato dall'evento devono essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e la durata dell'evento, nonché a ricostruire correttamente l'estratto conto.

Nel caso degli eventi la cui fruizione è di tipo giornaliera (YA1, YA2, TA1 e MD1):

Elemento **<Lavorato>** = **N**;

Elemento **<TipoCoperturaGiorn>** = **1**;

Elemento **<CodiceEventoGiorn>** = **YA1, YA2, TA1 E MD1**;

Elemento **<EventoGiorn>\<InfoAggEvento>** = Codice fiscale del dante causa/**<TipInfoAggEvento>** con il valore "CF".

Nel caso degli eventi la cui fruizione è di tipo oraria (XB3 e QB5):

Elemento **<Lavorato>** = **S**;

Elemento **<TipoCoperturaGiorn>** = **2**;

Elemento **<CodiceEventoGiorn>** = **(XB3 e QB5)**;

Elemento **<NumOreEvento>** = Numero ore fruite nel giorno;

Elemento **<EventoGiorn>\<InfoAggEvento>** = Codice fiscale del dante causa, come sopra specificato e **<TipInfoAggEvento>** con il valore "CF".

Si evidenzia che qualora il lavoratore abbinati nella giornata la fruizione di un permesso di tipo orario (**XB3 e QB5**) con un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare la prestazione lavorativa, l'elemento **<Lavorato>** è = **N**.

L'elemento **<TipoCoperturaGiorn>** è = **2** se il permesso di altro tipo è retribuito, è = **1** se il permesso di altro tipo non è retribuito.

Con specifico riferimento all'evento RA1 si fa presente che, sia nel caso in cui lo stesso sia fruito in modalità oraria sia nel caso in cui la fruizione sia giornaliera, deve essere compilato l'elemento giorno indicando nell'elemento **<NumOreEvento>**, rispettivamente, il numero delle ore di permesso fruite nella giornata o il numero di ore corrispondenti all'intera giornata fruita (ad esempio, 8 ore giornaliere nel caso di orario contrattuale settimanale di 40 ore su 5 giorni lavorativi).

Pertanto, sempre con riguardo al codice RA1 la valorizzazione dell'evento nel flusso Uniemens è la seguente:

Elemento **<Lavorato>** = **N o S** a seconda che la fruizione sia giornaliera (ad esempio, 8 ore giornaliere nel caso di orario contrattuale settimanale di 40 ore su 5 giorni lavorativi) o oraria;

Elemento **<TipoCoperturaGiorn>** = **1 o 2** a seconda che la fruizione sia giornaliera o oraria;

Elemento **<CodiceEventoGiorn>** = **RA1**;

Elemento **<NumOreEvento>** = Numero ore fruite nel giorno;

Elemento **<EventoGiorn>\<InfoAggEvento>** = Codice fiscale del dante causa, come sopra specificato e **<TipInfoAggEvento>** con il valore "CF".

Per tutti i nuovi eventi in parola nel caso di lavoratore del **settore dello Spettacolo** deve essere valorizzato l'elemento **<Giorno>**.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al **Fondo Speciale FS o IPOST**, nella sezione Fondo Speciale:

- i giorni in cui esiste un permesso con fruizione oraria devono essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = **S** sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = **N** se il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta la retribuzione. Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane 2 che in estratto conto vengono assimilate alle settimane retribuite - per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = 2 vengono esposte in estratto conto secondo il medesimo criterio. Conseguentemente, il periodo di permesso a ore è tracciato sotto il medesimo periodo retribuito e vale solo a integrare la retribuzione di quest'ultimo, cioè solo ai fini della misura della prestazione;
- diversamente i giorni in cui esiste un permesso con fruizione oraria abbinato ad altro permesso non retribuito, il <TipoCoperturaGiorn> è = 1 abbinato a <Lavorato> = **N**;
- devono essere precisate nei vari campi (L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondenti al tempo lavorato;
- nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> deve essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>.

In caso di eventi XB3 e QB5, non devono essere compilati i campi L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> riferiti alla ripartizione della retribuzione “persa”; per tali eventi opera l'accredito figurativo su retribuzione convenzionale sulla base dell'assegno sociale rapportato alla durata dell'evento (art. 35, comma 2, del D.lgs n. 151/2001).

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi sopra citati, introdotti a decorrere dal periodo di competenza maggio 2023, deve essere valorizzato l'elemento a valenza contributiva <InfoAggcausaliContrib>:

- Elemento <CodiceCausale>: indicare i nuovi codici conguaglio relativi allo specifico evento:
 - **Codice L303**, avente il significato di “Conguaglio permessi mensili in forma giornaliera/oraria di cui all'articolo 33, c. 3, della legge n. 104/1992 per assistere coniuge, parenti e affini (derivanti da coniugio) entro il terzo grado con disabilità grave. D.lgs n. 105/2022 - (Codice Evento **RA1**)”;
 - **Codice L306**, avente il significato di “Conguaglio permessi orari (disciplinati dall'art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave. D.lgs n. 105/2022 (Codice Evento **QB5**)”;
 - **Codice L307**, avente il significato di “Conguaglio giorni di permesso mensili (disciplinati dall'art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave D.lgs n. 105/2022 (Codice evento **TA1**)”;
 - **Codice L308**, avente il significato di “Conguaglio congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 per assistere coniuge, parenti e affini (derivanti da coniugio) entro il terzo grado con disabilità grave. D.lgs n. 105/2022 (Codice evento **MD1**)”;
 - **Codice L300**, avente il significato di “Conguaglio prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all'articolo 33, comma 1, D. lgs n. 151/2001 fruito fino a 8 anni di vita del

bambino con disabilità grave o fino a 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento. D.lgs n. 105/2022 (Codice evento **YA1**)”;

- **Codice L301**, avente il significato di “Conguaglio prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all'articolo 33, comma 1, D. lgs n. 151/2001 fruito tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino con disabilità grave o tra gli 8 e i 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento. D.lgs n. 105/2022. (Codice evento **YA2**)”;
- **Codice L302**, avente il significato di “Conguaglio permessorari per figli con disabilità grave fino al terzo anno di vita del bambino di cui all'articolo 42, comma 1, del D. lgs n. 151/2001. D.lgs n. 105/2022 (Codice evento **XB3**)”.
- Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il codice fiscale del dante causa.
- Elemento <TipIdentMotivoUtilizzo>: CF_PERS_FIS.
- Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l'AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti gli specifici eventi esposti in Uniemens.
- Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l'importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Si fa presente, inoltre, che nel caso in cui i datori di lavoro dovessero procedere all'invio di flussi regolarizzativi relativi a periodi fino al 12 agosto 2022, devono continuare a essere utilizzati i vecchi codici evento/conguaglio, mentre per i periodi decorrenti dal 13 agosto 2022 devono essere utilizzati i nuovi codici evento/conguaglio.

7.2 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Per la corretta comunicazione dei permessi di cui alla presente circolare, i datori di lavoro del settore privato con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, al verificarsi dell'evento, devono compilare anche la ListaPosPA secondo le modalità in uso, utilizzando i seguenti Codici Tipo Servizio nell'elemento V1, Causale 7, CMU 8:

- **3L**: Permessi mensili in forma giornaliera/oraria di cui all'art.33 c.3 Legge n. 104/1992 per assistere coniuge, convivente, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il 3° con disab. grave usufruiti dai dip. delle aziende di cui all'art.20 c.2 D.L.25/06/2008 n.112;
- **3M**: Permessi orari (art.33 c.6 Legge n.104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave. Contrib. figurativa su retrib. convenz. (art.35 c.2 D.lgs n.151/2001) usufruiti dai dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 D.L. 25/06/2008 n.112;
- **3N**: Permessi mensili (disciplinati dall'art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave usufruiti dai dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
- **3P**: Congedo straord. (art.42 c.5 D.lgs n.151/2001) per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il 3° con disab. grave usufruiti dai dip. delle aziende di cui all'art.20 c.2 D.L.25/06/2008 n.112.

Inoltre per le stesse motivazioni illustrate al paragrafo 5 della presente circolare, si rende necessario istituire anche i seguenti Codici Tipo Servizio da utilizzare nell'elemento V1, Causale 7, CMU 8 nei casi di prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, nei confronti del bambino con disabilità grave e dei permessi

orari fino al terzo anno di vita del bambino con disabilità grave di cui all'articolo 42, comma 1, del medesimo decreto legislativo, alternativi al prolungamento del congedo:

- **3Q:** Prolung. del cong. parent. giornaliero fruito fino a 8 anni di vita del bambino con disab.grave o fino a 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore per adozione/affidamento per i dip. delle aziende di cui all'art.20 c.2 D.L. 25/06/2008 n.112;
- **3R:** Prolung. del cong. parent. giornaliero fruito tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino con disab.grave o tra gli 8 e i 12 anni dall'ingresso in famiglia per adozione/affidamento per i dip. delle aziende di cui all'art.20 c.2 D.L.25/06/2008 n.112;
- **3S:** Permessi orari per figli con disabilità grave fino al terzo anno di vita del bambino di cui all'articolo 42, comma 1, del D. lgs n. 151/2001 usufruiti dai dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Si ricorda che per quanto riguarda i permessi usufruiti in forma oraria, la modalità di compilazione dell'elemento <PercRetribuzione> è quella già illustrata nella circolare n. 40/2016, che quindi deve essere osservata in ogni caso per il Tipo Servizio 3L anche qualora lo stesso sia usufruito nella forma giornaliera.

I nuovi Codici Tipo Servizio la cui validità decorre dal 13 agosto 2022 devono avere corrispondenza univoca con quelli Tipo Evento di cui al punto precedente come di seguito illustrato:

3L: RA1;
3M: QB5;
3N: TA1;
3P: MD1;
3Q: YA1;
3R: YA2;
3S: XB3.

L'introduzione dei nuovi Codici Tipo Servizio determina che i seguenti attualmente in uso - 34, 44, 45 e 53 - mantengono la loro validità solo per la valorizzazione di eventi riferiti a periodi aventi competenza fino al 12 agosto 2022, mentre il Tipo Servizio 54 resta valido solo quando riferito al corrispondente Tipo Evento MB1.»

8. REGIME FISCALE

Ai sensi dell'art. 6, c. 2, del D.P.R. n. 917/1986, le indennità sostitutive di reddito da lavoro dipendente sono assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973. A tale fine, l'INPS è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno e a rilasciare al contribuente apposita certificazione fiscale (CU) valida ai fini dichiarativi.

[1] **Art. 3, c. 3, legge n. 104/1992**

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le

situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

¹²⁾ Art. 33, legge n. 104/1992

Testo in vigore fino al 12/8/2022	Testo vigente dal 13/8/2022
<p>1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.</p> <p>3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. <u>Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.</u> Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.</p> <p>3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di</p>	<p>1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.</p> <p>2. <i>La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.</i></p> <p>3. <i>Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.</i></p> <p>3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di</p>

<p>residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.</p> <p>4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.</p> <p>5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.</p> <p>6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.</p> <p>7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.</p> <p>7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.</p> <p>4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti agli articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, 44 e 56 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001.</p> <p>5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.</p> <p>6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.</p> <p>6-bis. I lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo hanno diritto di priorità nell'accesso al lavoro agile ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81 o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano ferme le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato.</p> <p>7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.</p> <p>7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>7-ter. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.</p>
---	---

^[3] Art. 34, c. 5, d.lgs. n. 151/2001

I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

^[4] Art. 33, d.lgs. n. 151/2001
Prolungamento del congedo

1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.

3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.

^[5] **Art. 42, c. 5, d.lgs. n. 151/2001**

Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il **convivente di fatto** di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.